



N°55/10/2004

*Ministero  
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE  
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTA** la legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

**VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

**VISTO** il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

**VISTO** l'art.1, della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarate opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

**VISTI** il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55, nonché è stato disposto che le norme

*Reg*  
*alt*  
*[Signature]*

in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. n.327/2001, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

**VISTA** l'istanza dell'11 agosto 2003 e successive integrazioni del 10 ottobre 2003, con la quale la ENERGY PLUS S.r.l., con sede legale in Napoli, Via G. Porzio - Centro Direzionale - Torre Uffici - isola E/7 cod.fisc.04502061213, ha richiesto, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n.55, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio e autorizzazione ambientale integrata di una nuova centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, della potenza elettrica di circa 780 MW e termica immessa con il combustibile di circa 1.370 MW, da ubicare nell'area di sviluppo industriale del Comune di Salerno nonché alla realizzazione delle relative opere connesse;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 17 ottobre 2003 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 18 novembre 2003;

**VISTO** il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutesi in data suddetta e trasmesso in data 1 dicembre 2003, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

**VISTA** la lettera del 30 dicembre 2003 con la quale la Società istante, ha presentato a tutte le Amministrazioni interessate una revisione del progetto che consta nel riformulare un diverso tracciato del metanodotto con l'esclusione di alcuni Comuni e l'inserimento di altri interessati per territorio;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 28 gennaio 2004 con la quale è stata

data notizia del riavvio del procedimento inerente al progetto revisionato e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 13 febbraio 2004;

**VISTO** il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutesi in data suddetta e trasmesso in data 17 febbraio 2004, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione VIA, n.584 del 6 maggio 2004, in ordine al progetto proposto da ENERGY PLUS S.r.l., trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione generale per la salvaguardia ambientale Divisione per la VIA con nota dell'11 maggio 2004, nonché il parere di massima favorevole trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio Servizio IV con nota del 19 maggio 2004;

**CONSIDERATO** che la ENERGY PLUS S.r.l., su indicazione di questo Dicastero con nota del 20 maggio 2004, ai sensi e per gli effetti della legge n.2539/1865, sopra citata, ha provveduto a depositare, in data 3 e 7 giugno 2004 presso le Prefetture di Salerno e di Avellino, presso i Comuni di Salerno, Pontecagnano-Faiano, Montecorvino-Pugliano, Bellizzi, Montecorvino-Rovella, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Serino e Solofra, i piani particolareggiati di esecuzione delle opere inerenti reti energetiche connesse all'iniziativa in parola da realizzare nel territorio dei predetti Comuni;

**ATTESO** che a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere concernenti reti energetiche, reso noto anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 giugno 2004, non sono state avanzate osservazioni relative;

**ATTESO** ,altresi, che su richiesta della Società istante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.327/2001, in data 17 giugno 2004 è stato dato avvio alla fase procedimentale di eventuale espropriazione per pubblica utilità relativa al terreno per la realizzazione della centrale, e che, nei termini di legge, non sono state avanzate osservazioni, ad eccezione di una segnalazione da parte della CEREAL s.a.s., proprietaria del terreno su cui dovrà realizzarsi l'impianto, del 5 agosto 2004 pervenuta il 25 agosto 2004 oltre il termine fissato dalla legge per la presentazione di osservazioni, con la quale si evidenzia l'esistenza di un provvedimento cautelare sul bene interessato dalla procedura espropriativa;

**VISTA** la nota del 24 giugno 2004 con la quale il Ministero dell'Ambiente e

1809  
ut

della tutela del territorio-Direzione generale per la salvaguardia ambientale  
Divisione III-VIA ha trasmesso, a tutte le Amministrazioni interessate, il  
provvedimento di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/0547 del 23 giugno  
2004;

**VISTA** la nota di questo Dicastero del 2 luglio 2004 con la quale è stata  
indetta per il giorno 28 luglio 2004, la riunione conclusiva della Conferenza di  
Servizi al fine di ottenere l'intesa con la Regione Campania e gli altri pareri  
necessari alla conclusione del procedimento;

**CONSIDERATO** che nella riunione della succitata Conferenza di servizi le  
Amministrazioni presenti hanno espresso parere favorevole con prescrizioni ove  
formulate, ad eccezione: del **Comune di Salerno**, che aveva precedentemente  
espresso parere favorevole, e, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale  
n.47 del 22 luglio 2004, esprime parere non favorevole sulla base di motivazioni  
inerenti l'ambiente da un punto di vista generale, nonché di profili di carattere  
sociale; del **Comune di Pontecagnano-Faiano** che, ribadendo il parere non  
favorevole già espresso nella precedente riunione del 17 febbraio 2004, esprime il  
proprio diniego sulla realizzazione della centrale con di motivazioni tratte da uno  
studio predisposto da un tecnico incaricato dal suddetto Ente, mentre la Regione  
Campania pur definendo "dichiarabile, positivamente, l'intesa della Regione sul  
progetto in questione" si è riservata, nei termini previsti dalla procedura e con  
propria nota, di formalizzare l'intesa;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di  
servizi, tenuta il giorno 28 luglio 2004 e trasmesso, per via fax, a tutte le  
Amministrazioni interessate con nota 3 agosto 2004 prot.n.257867;

**TENUTO CONTO** che con nota in data 5 agosto 2004 prot.2004.0640369 la  
suddetta Regione ha formalizzato l'intesa favorevole al progetto presentato da  
**ENERGY PLUS S.r.l.** nel Comune di Salerno, indicando una serie di attività da  
porre in essere in merito all'iniziativa;

**VISTO** l'art.14 ter della legge 241/1990 e successive modificazioni ed  
integrazioni, ai sensi e per gli effetti del quale il dissenso espresso in Conferenza  
di Servizi deve essere congruo e motivato;

**VISTE** le linee guida operative emanate dalla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2003 che evidenziano  
che le decisioni in seno alla Conferenza vengono adottate secondo il principio della  
maggioranza e non della unanimità;

**CONSIDERATO** che le motivazioni dei pareri non favorevoli espressi dalle Amministrazioni comunali di cui sopra in ordine alla realizzazione dell'impianto proposto dalla ENERGY PLUS S.r.l. sono ampiamente superate come risulta dall'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui al provvedimento di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/0547 del 23 giugno 2004, nonché dalla rispondenza del progetto agli indirizzi di programmazione energetica regionale in base alla quale la Regione Campania ha formalizzato l'intesa favorevole al progetto di cui alla citata nota del 5 agosto 2004 prot.2004.0640369;

**TENUTO CONTO**, altresì che, con nota del 23 agosto 2004 prot.n.10759 e relativi allegati, è pervenuto a questo Dicastero il parere non favorevole del **Comune di Serino**, in merito alla realizzazione del metanodotto da parte della ENERGY PLUS S.r.l. nell'ambito del progetto in parola, e che nessuna altra osservazione è pervenuta in ordine al resoconto verbale della riunione conclusiva della suddetta Conferenza di Servizi;

**CONSIDERATO** che il Comune di Serino ha espresso il proprio dissenso sulla base di motivazioni inerenti l'ambiente, diffidando le Amministrazioni direttamente interessate a procedere in autotutela alla revoca del proprio parere positivo nonché le procedure concernenti l'applicazione della legge n.55/02 e le norme in materia urbanistica;

**PRESO ATTO** che relativamente alle motivazioni di carattere ambientale, le stesse sono da ritenersi superate dall'intervenuta adozione del decreto di compatibilità ambientale sopra richiamato, che le osservazioni attinenti all'applicazione della legge n.55/2002 e alla materia urbanistica risultano superate dal carattere omnicomprensivo attribuito dalla citata legge all'autorizzazione unica, che deve essere rilasciata da questo Ministero, sulla base dei pareri delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, come peraltro confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.6/2004 che ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni dettate con la legge medesima;

**RITENUTO**, pertanto, che il procedimento amministrativo in essere sia favorevolmente concluso, e che la procedura espropriativa possa avere corso a seguito della revoca del provvedimento cautelare sopra citato;

**RITENUTO** quindi di adottare il provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n.79/99 in materia di produzione di energia

Mea  
Wt1

elettrica ed adempimenti in materia di fonti rinnovabili, fatti salvi eventuali accordi tra il Proponente e gli Enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

## DECRETA

### Art. 1

La ENERGY PLUS S.r.l., con sede legale in Napoli, Via G. Porzio - Centro Direzionale - Torre Uffici - isola E/7 cod.fisc.04502061213 - ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla costruzione ed esercizio di:

- una nuova centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, della potenza elettrica di circa 780 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.370 MW, da ubicare nella zona ASI del Comune di Salerno;
- connessione all'esistente sottostazione elettrica a 380 kV di "Montecorvino-Rovella" con un elettrodotto interrato a 380 kV della lunghezza di circa 12,5 Km interessando il territorio dei Comuni di Salerno, Pontecagnano-Faiano, Montecorvino-Pugliano, Bellizzi e Montecorvino-Rovella in Provincia di Salerno;
- connessione alla SNAM Rete Gas con un metanodotto della lunghezza di circa 36 Km interessando il territorio dei Comuni di Salerno, Giffoni Sei Canali, Giffoni Valle Piana, Solofra e Serino in Provincia di Salerno e Avellino.

### Art. 2

La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Campania - (DEC/DSA/2004/00547 del 23.06.2004)*

#### Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con legge 1 giugno 2002, n.120:

Per quanto concerne la centrale

1. Devono essere adottati sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, con l'obiettivo di scendere in maniera significativa al di sotto dei valori massimi di emissione considerati di **50 mg/Nm<sup>3</sup>** per gli ossidi di azoto e di **30 mg/Nm<sup>3</sup>** per il monossido di carbonio entrambi espressi come media oraria per quanto concerne il turbogas. Per la caldaia ausiliaria i valori di emissione non devono superare i **150 mg/Nm<sup>3</sup>** per gli ossidi di azoto e i **100 mg/Nm<sup>3</sup>** per il monossido di carbonio. Le emissioni devono essere altresì congrue con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto. In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile che non sia gas naturale.

*A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni dei turbogas, individuate dalla Regione Campania nel proprio intervento nella riunione della Conferenza di servizi conclusiva, si prescrivono i valori limite alle emissioni riportati nelle prescrizioni della Regione Campania. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate, inerenti i turbogas, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole.*

2. Devono essere attuati i seguenti monitoraggi e sistemi di gestione ambientale:
  - *Monitoraggio della qualità dell'aria:* prima dell'entrata in esercizio della centrale, devono essere installate e poste in esercizio a cura del proponente, in accordo con le Autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA), almeno tre nuove stazioni fisse per la misura dei seguenti parametri: NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, O<sub>3</sub>, oltre che dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni). Fermo restando gli accordi con le suddette Autorità competenti in merito alla localizzazione e gestione delle stazioni di monitoraggio, esse saranno preferibilmente installate presso i recettori sensibili ed in corrispondenza dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta. Dette stazioni, che si aggiungeranno al sistema di rilevamento ai camini imposto dalla normativa vigente, devono entrare in funzione almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della centrale, allo scopo di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio della centrale stessa, e devono essere mantenute operative per l'intero periodo di attività dell'impianto, con tutti i relativi oneri di funzionamento a carico dei proponenti e con messa a disposizione dei risultati all'ARPA Campania;
  - *Monitoraggio delle emissioni liquide:* in accordo con le competenti Autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA) devono essere monitorati in continuo i principali parametri chimico-fisici delle acque reflue, a valle del bacino di omogeneizzazione e sulla tubazione di scarico dell'acqua al corpo idrico recettore; i parametri da monitorare in continuo e le relative modalità di analisi devono essere concordate con le Autorità competenti; la tubazione di scarico deve essere dotata di pozzetto di campionamento per il prelievo di campioni posizionato in un punto scelto dall'Autorità di controllo ed accessibile solo a tale Autorità che potrà effettuare ispezioni nei tempi e nei modi ritenuti opportuni;
  - *Monitoraggio delle acque sotterranee:* in accordo con le competenti Autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA) devono essere effettuati periodici campionamenti ed analisi chimico-fisiche delle acque sotterranee;
  - *Monitoraggio del rumore:* devono essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti

1009

strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, devono essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale deve essere trasmessa alle competenti Autorità locali;

- *Monitoraggio attraverso indicatori biologici*: prima dell'entrata in esercizio della centrale deve essere avviato un monitoraggio delle specie vegetali più sensibili agli inquinanti propri della centrale attraverso campagne di osservazione che dovranno essere ripetute con cadenza annuale o pluriennale;
- *Gestione EMAS*: Deve essere applicato al cantiere, e successivamente all'impianto in esercizio, un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) secondo la norma EMAS, concordando con le Autorità competenti le più appropriate modalità di gestione; con particolare riferimento alle acque sotterranee e superficiali: nell'ambito del S.G.A. devono essere adottati tutti gli accorgimenti operativi e gestionali, in fase di cantiere e di esercizio, atti a contenere eventuali inquinamenti della falda freatica e dei corpi idrici superficiali circostanti l'area di progetto.

Tutte le predette attività di monitoraggio devono essere concordate con l'ARPA Campania alla quale dovranno essere comunicati in tempo reale tutti gli esiti delle rilevazioni effettuate. D'intesa con la Regione ed il Comune di Salerno devono essere definite le modalità di informazione del pubblico relativamente agli esiti di detti monitoraggi.

3. Ai fini della tutela acustica dei recettori sensibili si devono installare barriere antirumore ad alte prestazioni acustiche e comunque tali da garantire il rispetto dei valori dei livelli acustici previsti dalla vigente normativa all'interno delle abitazioni. Tali barriere dovranno tenere conto dell'inserimento estetico-paesaggistico finalizzato alla minimizzazione dell'impatto visivo.
4. In fase di progettazione esecutiva deve essere elaborato un progetto complessivo relativo alle opere di mitigazione e di compensazione ambientale, comprendente l'inserimento estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici, che deve tenere conto della qualità del disegno delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale dell'illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto un inserimento visuale unitario.
5. Nella sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto degli esemplari delle specie da impiantare ex novo, deve avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Vanno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Vanno impiegate specie idonee per interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive, coperture diffuse fascinate ecc) ai fini del consolidamento di particolari punti di vulnerabilità; ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone (Si faccia riferimento al manuale ANPA- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - e Comitato per la Lotta alla Siccità e Desertificazione di cui al DPCM 26.9.97, GU n.43 del 21.2.98 "Propagazione per Seme di Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea" - Roma 2001 e al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero Ambiente).

6. Il progetto esecutivo delle opere a verde deve essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con gli uffici regionali competenti. Detto progetto esecutivo deve essere trasmesso al fine di una verifica di ottemperanza al Ministero per i beni e le Attività Culturali e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
7. Nella fase di cantiere, deve altresì essere evitata, salvo particolari operazioni che richiedono continuità di azione, qualsiasi lavorazione durante il periodo notturno.

Per quanto concerne il metanodotto e l'elettrodotta

8. Durante le operazioni di scotico, per la preparazione dei differenti siti di interventi (cantiere, piste di servizio, ecc.) si deve aver cura di tenere separati gli strati superiori del suolo, da quelli inferiori, evitando in tal modo il rimescolamento dello strato fertile con quelli inferiori, a prevalente frazione di inerti. Gli strati fertili superficiali dovranno essere raccolti, conservati e tenuti separati da altri materiali, nonché collocati in posizione ove sia reso minimo il rischio di inquinamento con materiali plastici, oli minerali, carburanti, ecc..
9. Per il successivo utilizzo riutilizzo nella fase di ripristino, dopo il rinterro della condotta e del cavidotta, ed a completamento dei lavori, verranno eseguiti i necessari interventi di ripristino ambientale allo scopo di ristabilire nell'area gli equilibri naturali preesistenti e, nel contempo, di impedire lo sviluppo di dissesti non compatibili con la sicurezza della condotta stessa. Devono, quindi, essere attuati interventi di:
  - ripristino morfologico ed idraulico attraverso opere di regimazione delle acque superficiali (canalette in terra, palizzate di contenimento in legname), opere di sostegno e consolidamento dei terreni (gabbionate, massi, legname, etc. e trincee drenanti), opere di regimazione idraulica in prossimità degli attraversamenti con fiumi o torrenti (opere di protezioni spondali e del fondo alveo longitudinali o trasversali);
  - ripristino idrogeologico inteso come opere finalizzate alla conservazione del regime freaticometrico preesistente in prossimità di pozzi, canali di drenaggio o sorgenti, ovvero al mantenimento del regime naturale di falda: tali opere possono consistere in rinterri con materiale granulare, esecuzione di setti impermeabili in argilla, etc.. In prossimità degli attraversamenti fluviali, al fine di non perturbare il regime della circolazione sotterranea delle correnti di subalveo, si dovrà procedere all'aggottamento delle acque provenienti da monte ed alla conseguente restituzione a valle delle portate: tale fase dovrà essere, comunque, limitata alle sole attività di cantiere e non dovrà dare origine a condizioni di interferenza permanente con il regime di circolazione sotterraneo;
  - ripristino vegetazionale di cui al punto 15.
10. Particolare cura deve essere posta per i tratti di condotta interessanti gli alvei fluviali, nel senso di lasciare al corso d'acqua una sezione di deflusso compatibile con i lavori di portata prevedibili in fase di massima piena evitando eventuali restringimenti, anche temporanei, dell'alveo. Inoltre le opere non dovranno interferire, in alcun modo, con l'idraulica dei corsi d'acqua. Si deve pertanto provvedere a limitare l'intrusione dei mezzi d'opera in alveo, e soprattutto si deve aver cura di non lasciare materiali e mezzi per lunghi periodi nell'alveo. Al termine dei lavori devono essere rimossi eventuali residui delle lavorazioni e ristabilite le precedenti condizioni morfologiche dell'alveo e delle sponde nonché il regolare deflusso delle acque.
11. La realizzazione dell'opera non deve ostacolare il deflusso delle acque nel reticolo idrografico naturale ed infine la profondità di posa della tubazione deve essere stabilita sulla base di appositi studi a carattere idrologico ed idraulico che tengano conto dell'entità dei fenomeni erosivi in prossimità del fondo alveo.

veg

12. Gli attraversamenti idraulici sul F. Picentino (n.4) e sul Rio Secco (n.1) devono essere effettuati mediante la realizzazione di opere di regimazione idraulica aventi la finalità di evitare l'erosione del fondo e delle sponde dell'alveo; in particolare devono essere previste "opere longitudinali" con andamento parallelo al corso d'acqua aventi la funzione di sostegno e protezione delle sponde ed "opere trasversali" con funzione di correggere e/o fissare le quote di fondo alveo, quali briglie, controbriglie, soglie e repellenti. Inoltre, gli attraversamenti devono essere realizzati in conformità a quanto previsto nel punto 3.1 dell'allegato A della "Disciplina Normativa" del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico adottata con delibera di Comitato Istituzionale n.18 del 14/03/2003 e pubblicata sul B.U.R.C. n.13 del 24/03/2003.
13. Nelle aree classificate a rischio e/o pericolosità elevata o molto elevata per frana, allo scopo di garantire la stabilità dei versanti durante l'esecuzione degli scavi ed, allo stesso tempo, la sicurezza dell'opera, sarà necessario prevedere la realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio derivante da frana tali da evitare l'insorgere di dissesti ed eventi erosivi. In tal senso si deve agire tenendo in evidenza la necessità primaria di ripristinare gli equilibri naturali preesistenti, sia per quanto riguarda la morfologia e la difesa del suolo da fenomeni di degradazione, sia per la copertura vegetale che deve adattarsi e rispondere alle condizioni edafiche e climatiche presenti.
14. In corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua:
  - l'ampiezza della fascia di lavoro deve essere limitata a quella strettamente legata alle esigenze di cantiere;
  - la configurazione originale dell'alveo deve essere ripristinata nella situazione ex ante, fatti salvi gli interventi di difesa idraulica che, previa approvazione delle competenti Autorità, devono privilegiare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
  - i lavori devono essere effettuati possibilmente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ittica.
15. Gli interventi di mitigazione e ripristino ambientale, così come proposti nel progetto, devono inserirsi in una logica di recupero ambientale, intesa come tutta quella serie di operazioni che tendono a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona, innescando i processi evolutivi e valorizzando la potenzialità del sistema naturale, ma soprattutto strutturale e funzionale del sistema naturale. Il ripristino deve seguire le modalità di tipo naturalistico privilegiando la diversificazione dei microambienti e favorendo lo sviluppo sia spontaneo sia da piantumazione di una stratificazione completa di formazioni vegetali autoctone. La scelta delle specie vegetali, (erbacee, arbustive e arboree) da impiegare deve essere correttamente valutata, soprattutto per i tratti di terreno interessanti eventuali aree protette e i SIC, le cui specie da impiantare dovranno avvenire sotto il diretto controllo e verifica da parte degli Enti di gestione delle aree protette eventualmente coinvolte. Particolare attenzione deve essere rivolta alla scelta delle essenze da impiegare nelle piantumazioni, al fine di utilizzare piante provenienti da settori ecogeografici analoghi a quelli di destinazione per evitare il problema dell'inquinamento genetico e/o comunque estranee alle fitocenosi locali. Le operazioni di ripristino vegetazionale devono essere eseguite nei periodi più idonei all'attecchimento della vegetazione e supportate da successive cure colturali che dovranno essere effettuate relativamente a tutti gli interventi (ripristini erbacei, arbustivi, arborei), fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo di cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori, da attuarsi sotto la supervisione ed il controllo delle competenti strutture regionali. Le attività di cui al presente punto devono essere coordinate con gli Uffici preposti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
16. Durante le fasi di cantiere in prossimità di centri abitati o di recettori sensibili, devono essere realizzate barriere antirumore mobili e devono adottarsi le misure previste dallo Studio d'Impatto Ambientale per ridurre l'impatto delle polveri derivanti dagli scavi.

Rey

17. Si deve fare ricorso, per quanto possibile, all'utilizzo di tracciati stradali esistenti per la collocazione delle piste di cantiere, allo scopo di evitare, soprattutto in corrispondenza delle aree boscate, il taglio degli alberi.
18. Al fine di ridurre la vulnerabilità della condotta in caso di sisma:
  - devono essere effettuati controlli non distruttivi accurati (raggi X ed ultrasuoni) su tutte le saldature volti ad escludere la presenza di difetti che potrebbero costituire punti di debolezza tra in segmenti della condotta;
  - deve essere disposto l'allargamento della sezione di scavo in roccia in corrispondenza di eventuali curve a gomito al fine di ridurre l'effetto di vincolo.
19. La progettazione esecutiva dell'infrastruttura, con particolare riguardo alle previste opere di sistemazione idraulica, geomorfologica ed idrogeologica, deve essere effettuata sulla base di indagini di dettaglio effettuate in base ai criteri fissati dalle Autorità di Bacino competenti.
20. Per gli interventi nelle aree pSIC le diverse operazioni devono essere effettuate in periodi opportuni in modo da non interferire con i cicli biologici delle specie faunistiche comprese nell'Allegato B del DPR 357/97 o comunque della fauna caratteristica dell'area.

#### Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Fermo restando la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni date dalle Soprintendenze e sotto evidenziate, vanno rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:*

- *che in fase di apertura della "fascia di lavoro" della larghezza complessiva di 16 mt necessaria per le operazioni di montaggio e posa in opera della condotta nello scavo, venga assicurata il più possibile la salvaguardia delle alberature di alto fusto;*
- *che le opere idrauliche, di ripristino e mitigazione eventualmente necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua vengano effettuate mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.*

#### Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico delle Province di Salerno e Avellino

- *sistemazione a verde mediante messa a dimora di piante di alto fusto sistemate a "macchia" lungo il perimetro dell'intero lotto;*
- *preservare le aree vincolate interessate dai lavori, in fase cantieristica, per quanto riguarda l'elettrodotto ed il metanodotto;*
- *in fase esecutiva vengano predisposti specifici progetti da sottoporre al vaglio della Soprintendenza, relativamente a:*
  - *Ripristino della vegetazione estirpata lungo il percorso del gasdotto;*
  - *Ripristino dei percorsi di servizio e delle aree di cantiere;*
- *la Soprintendenza di settore, in quanto competente, dovrà esercitare l'alta sorveglianza in corso d'opera, dando le indicazioni e prescrizioni che riterrà opportune al fine di salvaguardare un'area di valore paesaggistico-ambientale quale quello del Parco Regionale dei Monti Picentini.*

#### Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento

- *i lavori devono essere preceduti da indagini geo-archeologiche preliminari per la valutazione dell'impatto archeologico;*
- *nel caso di individuazione di aree di interesse archeologico occorrerà effettuare l'esplorazione dei siti per definirne natura e cronologia;*

-i fondi per le indagini archeologiche devono essere recepite nell'ambito del finanziamento previsto per la realizzazione del progetto stesso.

Vanno inoltre rispettate le seguenti condizioni:

- Km. 0/1 Vallo di Serino/San Giovanni: area ad alto rischio per presenza di tratti di acque dotte romani. Si richiede la ricognizione di superficie e sulla base dei risultati indagini di scavo archeologico a campione;
- Km. 2/3 Sella Monte Peluso/Monte Pergola: area ad alto rischio per presenza di tratturi afferenti all'area sacra cd. Tempio di Aiello. Si richiedono indagini come sopra.
- Km. 5.5/6 Sella di Solofra/Taverna: area ad alto rischio per presenza di tratturi e tracce di frequentazione dell'Età del Bronzo. Passaggio di asse stradale antico sotto il controllo di fortificazioni di età medievale. Si richiedono indagini come sopra.
- Km. 10.5/15 Fondovalle del Castello di Ogliara: area ad alto rischio per frequentazione dell'Età del Bronzo ed età altomedievale. Si richiedono indagini come sopra.
- Km. 19/21 Fondovalle dell'alto Picentino: area a rischio molto elevato per presenza di tratturi e di ruderi e fortificazioni medievali. Si richiedono indagini come sopra.
- Km. 26.5/28 Terrazzo di Santa Maria a Vico. Rischio certo per presenza di insediamenti dell'orientalizzante e di IV-III secolo a.Cr.. Si propone già da questa fase uno spostamento del tracciato la cui realizzazione andrà comunque preceduta da indagini archeologiche a campione non essendo nota l'estensione della necropoli.
- Km. 30/33 Fondovalle del Picentino/Sardone - Area a rischio elevato per presenza di tratturi e tracce di frequentazione dell'età del Bronzo e medievale con ruderi di mulini. Si richiede ricognizione di superficie e successive indagini di scavo a campione.
- Km. 33/35 Cupa di Siglia/Ostaglio. Area a rischio certo per presenza di insediamenti dell'età del Ferro/orientalizzante con relative necropoli ed assi stradali antichi (età romana). Si richiede ricognizione di superficie con indagini di scavo archeologico a campione, in parte già localizzate.

A seguito dei risultati conseguiti con le indagini di cui sopra questa Soprintendenza si riserva di impartire ulteriori prescrizioni e/o spostamenti del tracciato. Si consiglia di procedere in tempi brevi con le indagini richieste al fine di verificare la compatibilità archeologica dell'opera.

Area erigenda centrale: Si conferma la necessità di indagini preliminari approfondite a mezzo lettura di foto aeree d'archivio ed indagini dirette (trincee e/o carotaggi). A seguito dei risultati verranno impartite prescrizioni specifiche.

### Prescrizioni delle Autorità di bacino

#### Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

- valutata la compatibilità idrogeologica delle opere a farsi attraverso lo specifico studio previsto dall'art. 11 delle Misure di salvaguardia - Rischio frane;
- nell'esecuzione delle opere interferenti con la rete idrica superficiale, l'utilizzazione dei mezzi meccanici deve essere limitata allo stretto necessario, preferendo l'uso della manodopera in tutti quei casi in cui quest'ultima possa garantire una migliore qualità dell'intervento stesso, intesa come capacità di salvaguardia della vegetazione esistente e degli habitat fluviali.

#### Autorità di Bacino Regionale Destra Sele

- per quanto attiene i tratti che attraversano le aree a pericolosità potenziale per frane P1 e P2 ed a rischio frane R1 e R2 in quanto congruenti con gli interventi consentiti ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 34 della Disciplina Normativa allegata al Piano Stralcio;

deg

- per quanto concerne i tratti di metanodotto ricadenti in aree a pericolosità reale P3, l'intervento è consentito solo a condizione che vengano previste opportune opere di mitigazione del rischio finalizzate ad una differente classificazione di dette aree;
- per quanto concerne gli attraversamenti con i corsi d'acqua essi dovranno essere progettati in conformità a quanto previsto dal punto 3.1 dell'allegato A della Disciplina Normativa del Piano.

### Prescrizioni della Regione Campania

#### Regione Campania - Parco Regionale Monti Picentini

- Introduzione di attività di monitoraggio degli impatti in fase di realizzazione delle opere sui comparti fisici e biotici, con modalità da concordare con l'Ente Parco, e la previsione di ulteriori misure di mitigazione in funzione delle risultanze di tali misure;
- redazione di elaborati specifici sulle caratteristiche ecologiche dell'area vasta potenzialmente interessata dall'intervento;
- minimizzare i tempi necessari alla realizzazione;
- tutelare le alberature di alto fusto e l'assoluta non alterazione permanente della naturale morfologia del suolo;
- caratterizzare gli interventi correlati agli attraversamenti ed alle percorrenze fluviali;
- limitare le superfici occupate dalle valvole sezionatrici
- la realizzazione delle recinzioni deve essere espletata con le modalità indicate.

#### Regione Campania - Servizio energia

- La Società deve eseguire, nella zona di realizzazione dell'impianto, studi sull'attuale qualità dell'aria e fornire gli stessi studi a impianto realizzato e funzionante al fine di confrontare i dati reali;
- La Società deve provvedere ad una caratterizzazione del cantiere (norme e piano di sicurezza) durante la fase di costruzione dell'impianto;
- Per la realizzazione della centrale devono essere utilizzate tecnologie innovative che comportino un incremento della riduzione delle emissioni dannose;
- I valori limite massimi alle emissioni degli ossidi di azoto e monossido di carbonio prodotte dai turbogas, intesi quale valore medio orario, riferiti a una concentrazione dell'O<sub>2</sub> pari al 15% nei fumi anidri, a carico non inferiore al minimo tecnico quale dichiarato dal costruttore, sono ridotti del 20 % rispetto quelli prescritti dal provvedimento di compatibilità ambientale e sono i seguenti:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>40 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>CO (monossido di carbonio)</b>	<b>24 mg/Nm<sup>3</sup></b>

### Prescrizioni del Ministero dell'Interno

1. Il cabinato ove risultano ubicate le turbine deve essere munito di adeguate aperture di ventilazione naturale, nella parte alta della struttura. Tali aperture devono inoltre essere provviste di infisso richiudibile (asservito al sistema di sicurezza automatico) in caso di intervento dell'impianto di immissione di CO<sub>2</sub>;
2. Il volume esterno agli alternatori, che utilizzano idrogeno compresso nel circuito di raffreddamento, deve essere ventilato al fine di scongiurare l'eventualità della formazione di

- possibili miscele esplosive, tenuto conto del rilascio del prodotto infiammabile attraverso organi di tenuta;
3. La stazione di pompaggio dell'impianto antincendio deve essere ubicata in un locale di caratteristiche non inferiori a REI 120 ed inoltre, nello stesso ambiente non può essere ubicato il gruppo di Diesel alternativo. L'impianto di spegnimento deve essere di tipo alternativo rispetto a quello previsto (ad acqua nebulizzata), per far fronte ad ogni evenienza;
  4. Devono essere previsti almeno altri 2 attacchi per motopompa, in corrispondenza di tutti gli accessi nell'area vicina Via Talamo;
  5. Per quanto non espressamente documentato, devono essere osservate le vigenti disposizioni e norme di sicurezza antincendio, compreso il DM 10.03.1998.

#### **Prescrizioni del Ministero delle Comunicazioni**

La Società deve presentare i progetti definitivi delle varie opere e di tutti i dati necessari per poter valutare il rispetto delle norme previste nei confronti degli altri impianti della Rete Pubblica di Comunicazione ed inviare a tutti gli Uffici interessati, appena possibile, i competenti Benestare definitivi "alla costruzione" e "all'esercizio" di dette opere.

#### **Prescrizioni per la sicurezza del volo a bassa quota**

L'esercente, in fase realizzativa, deve munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

### **Art. 3**

I lavori di realizzazione della centrale a ciclo combinato hanno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2005 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2008.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2009; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno e al Comune di Salerno.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa

teeg  
CUT

deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno e al Comune di Salerno.

#### Art. 4

La ENERGY PLUS S.r.l. è altresì, autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati delle opere connesse, citati nelle premesse e depositati anche presso la Prefettura di Salerno e Avellino, nonché del terreno per la realizzazione della centrale, può avere inizio a partire dalla data del presente decreto e terminare entro il secondo semestre dell'anno 2008.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li 3 SET. 2004

IL DIRETTORE GENERALE  
(prof. Sergio Garribba)



veg  
ut